



# ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 137 del 18/06/2019

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| Oggetto: Integrazione della deliberazione n. 97 del 21/03/2019 di approvazione della convenzione tra l'Ausl Toscana Centro e ISPRO per servizio di lettura Pap test di screening e di follow up, nonché di test HPV HR di triage e di follow up |   |                       |
| Struttura Proponente  | Dipartimento Amministrativo               | Mario Piccoli Mazzini |
|   | S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti | Cristina Gheri        |
|   | Responsabile del procedimento             | Domenichini Umberto   |
|   | Estensore                                 | Domenichini Umberto   |
| Allegati n.   | 1   |                       |

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

| Conti Economici |                   |        |               |
|-----------------|-------------------|--------|---------------|
| Spesa           | Descrizione Conto | Codice | Anno Bilancio |
|                 |                   |        |               |

Eseguibile a norma di Legge dal

18 APR. 2019

Pubblicato a norma di Legge il

18 APR. 2019

Inviato al Collegio Sindacale il

18 APR. 2019

**IL DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

18 APR. 2019

#### Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la delibera aziendale n. 150/2018 di presa atto della delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;

#### Richiamate le deliberazioni:

- n. 1862 del 20 dicembre 2018 dell'Azienda Usl Toscana Centro, con la quale l'Azienda ha approvato lo schema di convenzione tra l'Ausl Toscana Centro e ISPRO per servizio di lettura Pap test di screening e di follow up, nonché di test HPV HR di triage e di follow up;
- n. 179 del 30 gennaio 2019 della Azienda Usl Toscana Centro avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina ulteriori determinazioni" ed in particolare:
  - il punto 4 del dispositivo che prevede *"che le strutture aziendali che stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Azienda devono provvedere alla predisposizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell'atto di nomina unito al presente atto sotto la voce di allegato D quale parte integrante e sostanziale"*;
  - il punto 5 del dispositivo che prevede *"che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell'atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto / convenzione come da specifica delega del Direttore Generale"*;
  - l'allegato D) denominato "Atto di Nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679";

**Dato atto** che ISPRO con deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 21 marzo 2019 ha approvato lo schema di convenzione tra l'Azienda Usl Toscana Centro e ISPRO per servizio di lettura Pap test di screening e di follow up, nonché di test HPV HR di triage e di follow up;

**Preso atto** che l'Azienda Usl Toscana Centro ha manifestato, successivamente all'approvazione da parte di ISPRO, l'esigenza di apportare delle modifiche alla suddetta bozza di convenzione per adeguare il testo convenzionale a quanto previsto dalla richiamata deliberazione n. 179 del 30.01.2019;

**Ritenuto** necessario procedere all'aggiornamento in materia di privacy degli atti contrattuali approvati con deliberazione n. 97 del 21/03/2019 in modo tale da recepire quanto stabilito dalla deliberazione dell'Azienda USL Toscana Centro 179/2019 e dal Regolamento UE 2016/679;

**Dato atto** che alla conclusione dei colloqui intercorsi con i Responsabili del Trattamento Dati, Avv. Moriello per l'Azienda ed Avv. Mosti per ISPRO, le Parti si sono accordate per aggiornare lo schema di convenzione:

- modificando e sostituendo l'art. 10 in materia di privacy così come di seguito riportato:

#### *Art. 10 – Privacy*

*Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".*

*Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegato A.1.*

*Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 all'allegato A.1 al contratto tra Azienda e ISPRO di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).;*

- prevedendo altresì il documento di cui all'allegato A.1 "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Preso atto** che l'Azienda Usl Toscana Centro con deliberazione n. 522 del 05 aprile 2019 ha provveduto ad approvare le suddette modifiche ed ha trasmesso in data 12 aprile 2019 (lettera Prot. n. 1051 del 15/04/2019 agli atti) il nuovo testo convenzionale e l' "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", in modo tale che ISPRO potesse procedere alla loro approvazione e sottoscrizione;

**Ritenuto** pertanto opportuno:

- approvare la modifica e la sostituzione dell'art. 10 – Privacy così come sopra riportato;
- dichiarare parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale tra ISPRO e l'Azienda l' "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", indicato come Allegato A.1;
- di confermare e fare salvo tutto quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 21 marzo 2019 ad esclusione di quanto modificato con il presente atto;

**Ritenuto** altresì opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza attinenti alla necessità di procedere alla stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;

**Rilevata** la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

**Con** la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

## DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di modificare e sostituire l'art. 10 – Privacy presente nell'atto di convenzione da sottoscrivere con l'Azienda Usl Toscana Centro per il servizio di lettura Pap test di screening e di follow up, nonché di test HPV HR di triage e di follow up (già approvato con deliberazione n. 97 del 21/03/2019), nel modo seguente:


*Art. 10 – Privacy*

*Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".*


*Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegato A.1.*

*Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 all'allegato A.1 al contratto tra Azienda e ISPRO di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19);*

2. di approvare, recependo le modifiche di cui al punto 1 del presente deliberato, lo schema di convenzione allegato "A" comprensivo dell' "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" allegato A.1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di confermare e fare salvo tutto quanto previsto dalla deliberazione n. 97 del 21 marzo 2019 ad esclusione di quanto modificato con il presente atto;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza attinenti alla necessità di procedere alla stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

  
**IL DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott. Riccardo Poli)

  
**IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Fabrizio Carraro)

  
**IL DIRETTORE  
GENERALE**  
(Prof. Gianni Amunni)

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

S.S. Bilancio, Contabilità ed Investimenti

S.S. Risorse Umane

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica

Elenco degli Allegati

**ALLEGATO "A"**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO) DI FIRENZE PER SERVIZIO LETTURA DI PAP TEST DI SCREENING E DI FOLLOW UP, NONCHÉ DI TEST HPV HR TRIAGE E DI FOLLOW UP

**Pag. 21**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L'ISTITUTO PER  
LO STUDIO LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO) DI  
FIRENZE PER SERVIZIO LETTURA DI PAP TEST DI SCREENING E DI  
FOLLOW UP, NONCHE' DI TEST HPV HR DI TRIAGE E DI FOLLOW UP.

INDICE

- ART. 1 - premessa
- ART. 2 - oggetto della convenzione
- ART. 3 - modalità del servizio
- ART. 4 - svolgimento attività
- ART. 5 - tariffe
- ART. 6 – spedizione e fatturazione
- ART. 7 - attività di supporto
- ART. 8 - decorrenza, durata, rinnovo, proroga
- ART. 9 - inadempienze, sospensione, risoluzione
- ART. 10 - privacy
- ART. 11 - comunicazioni
- ART. 12 - foro competente
- ART. 13 - clausole finali
- ART. 14 - spese

PREMESSO

- che l'art.15 della L. n° 241/1990 e s.m. i. prevede che “ anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 (Conferenze dei Servizi), le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- che, a seguito della deliberazione GRT n. 1049 del 26.11.2012 “Programma di screening regionale per il tumore della cervice uterina con HPV primario in sostituzione del Pap-Test. Progettazione e modalità attuative”, era stato avviato un programma regionale di screening cervicale che utilizza il test HPV come test primario, con la previsione di estendere tale offerta all'intero territorio regionale andando così a sostituire progressivamente il Pap Test come test di screening per il carcinoma della cervice

uterina;

- che la deliberazione GRT n. 741 del 01.09.2014 venne ad affidare ad ISPO il coordinamento ed il supporto del programma di screening basato sul test HPV come test primario e la successiva implementazione ed il consolidamento delle azioni necessarie;
- che con Legge Regionale n. 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”, le ex Aziende Sanitarie territoriali di Pistoia, Prato, Empoli e Firenze sono confluite nell’Azienda USL Toscana Centro (ATC), che è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi;
- che con deliberazione GRT n. 875 del 06.09.2016, tra l’altro, fu indicata la nuova tariffa da applicarsi al test HPV e alla lettura del Pap test di Triage pari ad Euro 14,69;
- con Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 è stata sancita la disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, stabilendo che, a seguito dell’assorbimento delle funzioni dell’Istituto toscano tumori (ITT), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) assumeva la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- che tra le ex Aziende Sanitarie territoriali di Pistoia, Prato ed Empoli e l’allora Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) di Firenze, erano stati attivati, nel corso del tempo, rapporti convenzionali per la lettura di Pap Test di screening e di follow up, e di test HPV HR di triage e di follow up;
- che permangono le motivazioni che avevano portato all’attivazione dei rapporti convenzionali sopra indicati;
- che l’ISPRO ha confermato la propria disponibilità alla lettura dei Pap test di screening e di Follow-up in convenzionale o in fase liquida e alla lettura dei Test HPV di Triage e di Follow-up per :
  - o ASL Toscana Sud-est
  - o ASL Toscana Nord Ovest
  - o ASL Toscana Centro per le ex ASL 11 Empoli , ex ASL 4 Prato e ex ASL 3 Pistoia;
- che le Aziende possono inviare ad ISPRO le stesse tipologie di campioni prelevati al di fuori dei programmi di screening anche con richiesta medica;

- che l'ISPRO si rende disponibile a supportare, con ulteriori oneri, le aziende per attività di accettazione amministrativa dei campioni di screening e non di screening processati dal laboratorio di ISPRO in base alla presente convenzione o in base a quanto stabilito dalle delibere regionali 1049/2012 e 741/2014. Qualora tale attività venga attivata, le parti concorderanno l'entità del compenso mediante scambio di corrispondenza, tramite raccomandata a/r o PEC;

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona della Dr.ssa Lucia Carlini, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e sociosanitario, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

L' Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato "ISPRO", nella persona del Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, di cui al Decreto del Presidente G.R.T. n. 177 del 16.12.2016, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n. 2 - P. IVA n. 05872050488, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dello stesso ISPRO;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Oggetto della convenzione**

L'ISPRO si impegna a garantire all'Azienda, per gli ambiti territoriali di Pistoia, Prato ed Empoli:

- 1- la preparazione, la colorazione, la lettura, la refertazione, l'archiviazione di Pap Test di screening e di follow up o con richiesta medica e lo smaltimento dei contenitori primari
- 2- la processazione, la lettura e la refertazione dei test HPV HR di Triage e di follow

up o con richiesta medica e lo smaltimento dei contenitori primari.

Non è oggetto della presente convenzione il test HPV primario, la cui regolamentazione economica avrà luogo tramite “compensazione centralizzata regionale”, ai sensi delle delibere GRT n. 741/2014 e n. 875/2016;

### **Art. 3 - Modalità del servizio**

L' Azienda invierà al Laboratorio di ISPRO, con spese a proprio carico, i Pap test di screening e di follow up, i test HPV di Triage e di follow up eseguiti presso la stessa Azienda con uno o più invii settimanali in quantità il più possibile uniformi nell'arco dell'anno, comunicando ad ISPRO mensilmente il numero di esami previsti per il mese successivo.

L'attività di cui al precedente comma consistente nella preparazione, lettura e refertazione degli esami pervenuti e sarà eseguita presso il Laboratorio Regionale Prevenzione Oncologica di ISPRO.

L'ISPRO si impegna alla refertazione sul gestionale dell'Azienda o sul gestionale ISPRO, in base alla modalità informatiche definite con ciascuna Azienda o ex ASL, dei Pap Test e dei test molecolari entro 21 giorni lavorativi dalla presa in carico in ISPRO. L'Azienda inviante si impegna, per la refertazione dei Pap test e dei test HPV, a sostenere ISPRO con gli strumenti informatici necessari alla gestione diretta della refertazione degli esami, secondo le modalità meglio specificate in fase di applicazione della presente convenzione previo accordo fra le strutture informatiche interessate dei due Enti.

L'Azienda si impegna altresì, entro 3 mesi dalla firma della presente convenzione, a garantire la gestione informatica dei pap test di Follow-up, e HPV di Follow- inviati ad ISPRO, così come già avviene per HPV primario e pap test di triage, secondo le soluzioni proposte e condivise tra i referenti di ASL Centro, ESTAR e ISPRO.

A tal fine ISPRO si impegna a fornire all'Azienda tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo del sistema informativo messo a disposizione, quali ad esempio i dati anagrafici ed il codice fiscale di tutto il personale che per ISPRO accederà ai sistemi informativi aziendali.

I referenti organizzativi individuati per l'attività oggetto della presente convenzione sono da parte ISPRO la Dr.ssa Marzia Matucci, per il Pap test, e la Dr.ssa Cristina Sani, per i test molecolari, mentre per l'Azienda la Dr.ssa Anna Cristina Epifani.

### **Art. 4 – Svolgimento attività**

Gli obblighi convenzionali derivanti intercorrono esclusivamente tra ISPRO e l'Azienda e le prestazioni sono erogate in attuazione della convenzione stipulata dall'Ente di appartenenza.

L'attività di lettura esami prevista in convenzione sarà svolta dal competente personale della Dirigenza Sanitaria di ISPRO.

L'attività di accettazione amministrativa, presa in carico, preparazione materiale, archiviazione e smaltimento previste in convenzione saranno svolte dal competente personale amministrativo e tecnico di ISPRO.

#### Art. 5 - Tariffe

L' Azienda si impegna a corrispondere a ISPRO l'importo:

- di Euro 11,16 per i Pap test convenzionali cod. 91.39.A (Pap test primario e Pap test di follow up)
- di Euro 11,42 per i Pap test in fase liquida cod. 91.39.P A (Pap test primario e Pap test di follow up)
- di Euro 14,69 per i Test HPV Triage o di follow Up cod. 91.11.6,(HPV di Triage e HPV di follow up, in analogia alla tariffa riportata per HPV primario nella delibera GRT n. 875 del 06.09.2016).

Le Parti concordano che a fronte di eventuali significative modifiche della struttura dei costi di produzione, si potranno incontrare per ridiscutere le tariffe concordate con il presente accordo. Le tariffe potranno essere altresì riviste se il numero delle non conformità dei campioni in arrivo ad ISPRO supera il 2%. Le non conformità di accettazione/presa in carico vengono comunicate per mail al centro screening e dovranno essere risolte entro i tempi di stabilità del prelievo (42gg per prelievo in fase liquida).

Qualora venga richiesta l'attività di accettazione amministrativa dei campioni di screening e non di screening processati dal laboratorio di ISPRO in base alla presente convenzione o in base a quanto stabilito dalle delibere regionali n. 1049/2012 e 741/2014, le Parti concorderanno l'entità del relativo compenso mediante scambio di corrispondenza tramite raccomandata a/r o PEC; contestualmente dovranno altresì essere definiti accordi specifici di percorso.

#### **Art. 6 – Spedizione e Fatturazione**

Ad ogni spedizione effettuata dall'Azienda gli esami saranno accompagnati da una distinta, in duplice copia, riportante l'indicazione del numero di vetrini /campioni inviati. Una copia sarà consegnata al vettore per accettazione.

I protocolli operativi specifici verranno condivisi e definiti tra i referenti di ISPRO e aziendali di cui al punto 3.

Ai fini della fatturazione elettronica delle prestazioni il codice univoco ufficio dell'Azienda è C27NVZ.

La fatturazione delle prestazioni erogate sarà effettuata con cadenza trimestrale.

Le prestazioni fatturate dovranno essere suddivise per gli ambiti territoriali di Pistoia, Prato ed Empoli.

Il corrispettivo dovrà essere versato all'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture; costituisce prova della data di avvenuta ricezione e di decorrenza la data di ricevimento dal Sistema di Interscambio SdI.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Azienda e inviate elettronicamente con codice univoco ufficio C27NVZ.

Nelle more della stipula della presente convenzione, l'Azienda si impegna a liquidare le somme spettanti per l'attività comunque svolta da ISPRO secondo quanto previsto dai precedenti rapporti.

#### **Art. 7 – Attività di supporto**

Ogni altra attività di supporto non previsto, verrà disciplinata tra le Parti con lettera Contratto ad integrazione della presente convenzione su proposta del referente organizzativo dell'Azienda e ratificata dalla Direzione Aziendale di ISPRO.

Le Parti, si riservano di concordare eventuali modifiche, in relazione a situazioni contingenti e temporanee.

#### **Art. 8 – Decorrenza, durata, rinnovo, proroga.**

##### **8.1 Decorrenza e durata**

La presente convenzione produce effetti dalla data del 01.01.2019 e avrà durata annuale (anni 1), con scadenza il 31.12.2019.

Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.

## **8.2 Rinnovo**

Alla scadenza, la convenzione s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno sino a massimo di 5 rinnovi qualora non sia intervenuta disdetta di una delle Parti da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo PEC, entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza della convenzione.

## **8.3 Proroga**

E' consentita altresì all'Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.

## **Art. 9 – Inadempienze, sospensione, risoluzione.**

### **9.1 Inadempienze**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle Parti. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione della presente convenzione, entro un termine massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione sollevata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere, in questo modo, un accordo entro il predetto termine, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Firenze.

### **9.2 Sospensione**

Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le parti si impegnano a consultarsi per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi conseguenti.

### **9.3 Risoluzione**

Le clausole previste dal presente contratto, sono da considerarsi essenziali, talchè la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei confronti della quale la stessa viene invocata.

## **Art. 10 – Privacy**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", **allegato A.1.**

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'**allegato A.1** al contratto tra Azienda e ISPRO di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

#### **Art. 11 - Comunicazioni**

A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza giudiziaria l'Azienda elegge domicilio presso la propria sede legale e ISPRO presso la propria Sede Legale.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni della presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, c/o le rispettive sedi dei contraenti, ovvero presso il diverso indirizzo che le Parti provvederanno a comunicarsi, successivamente alla data di formalizzazione della presente convenzione, in conformità alle precedenti disposizioni.

#### **Art. 12 – Foro competente**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze

### Art.13 – Clausole finali

Il presente atto costituisce la manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, e dichiarano quindi di approvarle specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, a pena di nullità.

In caso di conflitto tra una o più disposizioni della presente convenzione (anche tra loro) dovrà optarsi per l'interpretazione più idonea a consentire la piena realizzazione dell'oggetto del contratto secondo un criterio di buona fede.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione troveranno applicazione, nei limiti della compatibilità, i principi generali dei contratti pubblici, persistendo una lacuna, troverà applicazione il Codice Civile.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocollo Operativi Aziendali.

### Art. 14 – Spese

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. Le spese di bollo sono poste a carico dell'Azienda, la quale provvederà ad assolvere il pagamento dell'imposta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del succitato D.P.R. come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di ..... N.....

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e il relativo onere farà carico alla parte interessata.

La presente convenzione consta di n.\_\_\_\_pagine e viene redatta in duplice copia, una per l'ISPRO ed una da conservare agli atti dell'Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze,

Azienda Usl Toscana Centro

Il Direttore della S.O.C. Accordi

contrattuali e convenzioni privato

Istituto per lo Studio

la Prevenzione e la rete Oncologica

(ISPRO)

accreditato sanitario e sociosanitario

Dr.ssa Lucia Carlini

*(firmato digitalmente)*

Il Direttore Generale

Dott. Gianni Amunni

*(firmato digitalmente)*

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI  
SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "AZIENDA", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona della Dr.ssa Lucia Carlini, codice fiscale CRLLCU56L55L049K non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e sociosanitario, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 522 del 05/04/2019

L' Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato "ISPRO", - P. IVA n. 05872050488, con sede legale in Firenze via Cosimo il Vecchio n. 2 nella persona del Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, di cui al Decreto del Presidente G.R.T. n. 177 del 16.12.2016 il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dello stesso ISPRO domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso, di seguito anche come "Responsabile",  
,  
congiuntamente anche come le "Parti"

**Premesso che:**

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- la Azienda e ISPRO" hanno sottoscritto in data .....REP n.....del.....  
una convenzione/ avente ad oggetto "Convenzione tra l'Azienda Usl Toscana

Azienda USL Toscana centro



Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

Centro e l'Istituto per lo studio la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) di Firenze per il servizio di lettura Pap Test di screening e di follow up, nonché di test HPV HR di TRIAGE e di follow up.

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato alla società \_\_ ISPRO (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") l'attività di servizio lettura di pap test di screening e di follow up, nonché di test hpv hr di triage e di follow up come da contratto di cui a delibera N° 522 del 05/04/2019 che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

**Tutto quanto sopra premesso**

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

### NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"),

la società ISPRO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente \_\_ per



servizio lettura di Pap Test di screening e di follow up, nonché di test HPV HR di TRIAGE e di follow up. affidati dal Titolare al Responsabile.

#### **Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

#### **Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

#### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);

#### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013<sup>1</sup> che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:



Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

<sup>1</sup>

[http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Compartamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Compartamento%20(28-06-16).pdf)

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;

- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

#### **Articolo 6 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

#### **Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 8 - Sub-responsabili**

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati



membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

#### **Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);



• cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

#### **Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

#### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

#### **Articolo 12 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;



- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

#### **Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

#### **Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

#### **Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi



di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

#### **Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

#### **Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo





derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;

- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

#### **Articolo 18 – Violazione dei dati**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Azienda USL Toscana Centro  
P.zza Santa Maria Nuova 1  
50122 Firenze  
C.F./P.IVA 06593810481

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

#### **Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

#### **Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

#### **Articolo 21 - Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

#### **Articolo 22 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire



successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

#### **Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

#### **Articolo 24 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li \_\_\_\_\_

p. Azienda USL Toscana Centro \_\_\_\_\_

p. Società/Cooperativa il Rappresentante legale \_\_\_\_\_